



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANT'ANTIOCO

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)
Divieto della pesca professionale, sportiva e ricreativa in Porto

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

VISTA: l'ordinanza n°65/15 emessa il 22/11/2015 relativa all' interdizione di un tratto di banchina di testata all'interno del Porto Commerciale di Sant'Antioco;

VISTA: l'ordinanza n°67/19 emessa il 27/12/2019 relativa alla Disciplina della pesca sportiva all'interno del Porto Commerciale di Sant'Antioco;

VISTA: l'ordinanza n°68/19 emessa il 28/12/2019 relativa alla Disciplina dell' accesso in Porto e viabilità portuale del Porto Commerciale di Sant'Antioco;

VISTE: le ordinanze n° 42/20 emessa il 14/10/2020 e 21/2021 del 14/05/2021 relativa alla interdizione di aree portuali per motivi di pubblica incolumità "Silos del Grano" all'interno del Porto Commerciale di Sant'Antioco;

VISTA: l'ordinanza n° 11/2020 emessa il 14/05/20 relativa alla interdizione di aree portuali per motivi di pubblica incolumità "stabilimento Ex Baroid" all'interno del Porto Commerciale di Sant'Antioco;

CONSIDERATO: il continuo e costante deterioramento del banchinamento portuale nonché delle strutture presenti all'interno del Porto Commerciale di Sant'Antioco già oggetto di Ordinanze d'interdizione ;

VISTI: gli Articoli. 30, 31, 1164, 1168 e 1374 del Codice della Navigazione e l'articolo. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: il D.M. in data 08.06.1987, recante la "Regolamentazione dell'accesso nelle zone portuali ed aree demaniali marittime";

VISTO: il D.p. n° 5201696 datato 14.04.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione sulla disciplina della circolazione in ambito portuale;

VISTI: i dispacci n° 031598 datato 28.10.1991 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto e n° 82/31052 datato 02.07.1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recanti disposizioni sulla sicurezza portuale e sulla disciplina della circolazione delle autovetture nei porti;

VISTO: il D.p. n° 5200428 datato 30.01.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti, relativo al rilascio delle autorizzazioni per l'accesso in porto a persone e veicoli che svolgono attività o hanno la sede di lavoro in ambito portuale;

VISTO: il Capitolo XI — 2 della recante. "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima";

VISTO: il Codice ISP (International Ship and Port Facility Code);

VISTA: la Circolare Titolo "PORT Security" n° 01 datata 07.04.2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo — Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima — Applicazione dell' ISPS Code agli impianti portuali";

VISTA: la legge 14.07.1965 n° 963 (Disciplina della pesca marittima);

VISTO: il D.P.R. 02.10.1968 n° 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965 n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima);

VISTA: la legge 24.11.1981 n° 689.

CONSIDERATA: l'istituzione dell' area Operativa e di quella destinata alla viabilità comune nonché della fascia di sicurezza;

VISTA: la mancanza di apposita delimitazione di sicurezza perimetrale lungo tutte le banchine del complesso portuale di Sant'Antioco;

CONSIDERATA la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità delle persone, l'integrità delle cose, nonché la sicurezza della navigazione e portuale.

RENDE NOTO

Articolo 1

(divieti)

E' vietata l'attività di pesca professionale nonché quella a scopo sportivo e ricreativo all'interno del Porto di Sant'Antioco e nelle acque del canale di accesso e comunque entro 500 metri dall'imboccatura e delle strutture portuali;.

Articolo 2

(Sanzioni applicabili)

1. Le violazioni amministrative, alle norme contenute nella presente Ordinanza, vengono disciplinate dalla legge 24.11.1981 n° 689.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave reato, chiunque violi una delle norme stabilite dalla presente Ordinanza sarà perseguito:
 - a) qualora la violazione riguardi l'inosservanza di norme relative all'uso del demanio marittimo e del mare territoriale ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione;
 - b) qualora la violazione riguardi l'inosservanza di norme relative alla polizia dei porti ai sensi dell'articolo 1174 comma I del Codice della Navigazione;
 - c) qualora la violazione riguardi l'inosservanza di norme relative alla circolazione nel ambito del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1174 comma 2 del Codice della Navigazione;
 - d) Salvo che il fatto costituisca reato, per la pesca sportiva/ricreativa in porto non autorizzata ai sensi dell'articolo 1168 del Codice della Navigazione;

Articolo 3

(Entrata in vigore)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, inviata ai principali quotidiani e mezzi d'informazione, nonché riportata integralmente nella pagina web dedicata alle ordinanze sul sito ufficiale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.-

La presente Ordinanza abroga la propria Ordinanza n° 67/2019 del 27/12/2019.

Sant'Antioco, li (vedi data firma)

Il COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio VACCARO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABIO VACCARO

In Data/On Date:

lunedì 23 gennaio 2023 12:45:29